



COMUNICATO UFFICIALE N.224 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 142/AA e 143/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Matteo ACQUISTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO ACQUISTI, all'epoca dei fatti non formalmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1bis, comma 5, del C.G.S, in ordine alla violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare US Arezzo - Viterbese del 10/09/2017, Paganese – US Arezzo del 17/09/2017, Casertana – US Arezzo del 24/09/2017, US Arezzo – Gubbio del 22/10/2017 e Fermana – US Arezzo del 29/10/2017, valevoli per il campionato Nazionale Under 15 – Lega Pro, senza averne titolo, perché non formalmente tesserato per la società US Arezzo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, non essendo, quindi, neanche dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo ACQUISTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Matteo ACQUISTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 337 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BALDUCCI, Francesco MAZZEI e della società POL. PONZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BALDUCCI, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Ponzano, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 ,43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Umberto Bigazzi e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara Pol. Ponzano-Esperia San Donnino del 08/04/2017 valevole per il campionato Juniores;

FRANCESCO MAZZEI, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Pol. Ponzano e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all'incontro *Pol. Ponzano- Esperia San Donnino* del 08/04/2017 valevole per il campionato Juniores, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Umberto Bigazzi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

POL. PONZANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BALDUCCI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società POL. PONZANO e Francesco MAZZEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Andrea BALDUCCI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco MAZZEO e di € 150 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società POL. PONZANO, da scontarsi dalla squadra Juniores;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini